



SERVIZI DI RISTORAZIONE E CESSIONE DI PIATTI PRONTI PER IL CONSUMO

RIFERIMENTI

- Artt. 2, 3 e 16, DPR n. 633/72
- N. 80 e 121, Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72
- Art. 1, comma 40, Legge n. 178/2020
- Principio di diritto Agenzia Entrate 22.2.2019, n. 9
- Sentenza Corte di Giustizia UE 22.4.2021, Causa C-703/19

IN SINTESI

I Giudici comunitari hanno recentemente affrontato la questione (apertasi anche in Italia) dei caratteri distintivi dei “servizi di ristorazione” rispetto alle “cessioni di alimenti” da asportare.

In tale contesto assume rilevanza il “peso” dei servizi offerti al consumatore, ossia i servizi di supporto sufficienti a garantire il consumo immediato dei cibi, quali la presenza di personale, la presentazione dei piatti, il servizio al tavolo, l'esistenza di locali chiusi e climatizzati dedicati, la fornitura di stoviglie, mobili e posate.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO *fisco*
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Rientra tra i “**servizi di ristorazione e catering**” la fornitura di cibi destinati ad essere consumati immediatamente dal cliente finale, **se accompagnati da servizi di supporto** sufficienti a garantirne tale consumo immediato.

Se invece **il cliente sceglie di non avvalersi** dei mezzi umani e tecnici messi a disposizione dal fornitore per accompagnare il consumo del cibo (quindi in ipotesi di consegna d’asporto o a domicilio), la prestazione **non si qualifica come servizio** di ristorazione, bensì come **cessione di beni** e, in particolare, come cessione di “prodotti alimentari”.

Questo il principio sancito dalla Corte di Giustizia UE, nella sentenza 22.4.2021 relativa alla causa C-703/19, avente ad oggetto il caso di una catena di fast food che, oltre alla fornitura di cibo, forniva anche una serie di servizi di supporto ritenuti predominanti rispetto alla fornitura degli alimenti.

IL FATTO OGGETTO DELLA CAUSA C-703/19

Una società polacca affiliata ad una catena di ristoranti fast food, vendeva pasti e piatti pronti (panini, insalate, patatine fritte, gelati, ecc.) che potevano essere **consumati in loco** dai clienti o **portati via**. I prodotti erano venduti all’interno del ristorante, oppure dai banchi all’esterno di quest’ultimo ovvero all’interno di centri commerciali in aree designate per la ristorazione, mentre il cibo era servito su un vassoio di plastica, con il quale il cliente riceveva tovaglioli, posate di plastica e/o una cannuccia. Secondo le Autorità tributarie polacche, l’attività svolta doveva essere qualificata come “servizi di ristorazione” soggetti all’aliquota IVA ridotta dell’8%, e non come “cessioni di piatti pronti” alle quali, in base alla normativa polacca, poteva essere applicata l’aliquota IVA super-ridotta del 5%.

Dopo vari ricorsi della società, la Corte Suprema amministrativa nutrivà dubbi sulla conformità della disciplina polacca alla Direttiva n. 2006/112/CE, in quanto **la preparazione di un prodotto finale caldo non può, di per sé, conferire il carattere di prestazione di servizi** all’operazione.

Secondo la Corte, inoltre, la differenza che consente di qualificare detta operazione come cessione di beni o prestazione di servizi risiede nell’ampiezza dell’infrastruttura proposta dal venditore e nelle aspettative dei clienti sui servizi offerti.

La Corte Suprema amministrativa ha così deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia UE le seguenti questioni pregiudiziali:



- “1) Se nell’ambito della nozione di «servizio di ristorazione», al quale si applica un’aliquota dell’IVA ridotta [...] rientri la vendita di piatti pronti per il consumo che avviene alle condizioni di cui alla controversia pendente davanti al giudice del rinvio, ossia nell’ipotesi in cui: un venditore mette a disposizione degli acquirenti un’infrastruttura che rende possibile il consumo in loco del pasto acquistato (spazio separato destinato alla consumazione, accesso alla toilette); manca un servizio specializzato fornito da camerieri; non c’è servizio in senso stretto; il processo di ordinazione è semplificato e parzialmente automatizzato; il cliente ha possibilità limitate di personalizzare l’ordinazione.*
- 2) Se, ai fini della soluzione della prima questione, sia rilevante il metodo di preparazione dei piatti che consiste, segnatamente, nel sottoporre a trattamento termico alcuni prodotti semilavorati e nel confezionare piatti pronti a partire da prodotti semilavorati.*
- 3) Se, ai fini della soluzione della prima questione, sia sufficiente che il cliente abbia la possibilità di fruire eventualmente dell’infrastruttura messa a disposizione o se sia necessario stabilire che, dal punto di vista del consumatore medio, detto elemento costituisce una parte essenziale della prestazione”.*

LA SENTENZA 22.4.2021 C-703/19

I Giudici comunitari rammentano innanzitutto che l’art. 98, Direttiva n. 2006/112/CE consente ai singoli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta a talune cessioni di beni o prestazioni di servizi indicate nell’allegato III della citata Direttiva. **Gli Stati membri sono inoltre liberi di scegliere** le categorie a cui concedere tale aliquota ridotta, **nel rispetto del principio di neutralità fiscale**, il

quale **osta a che cessioni di beni o prestazioni di servizi simili**, che si trovino in concorrenza gli uni con gli altri, **siano trattati in modo diverso** dal punto di vista dell'applicazione dell'IVA.

Inoltre, per determinare se un'operazione costituisce una cessione di beni o una prestazione di servizi, al fine di verificare il rispetto del citato principio di neutralità fiscale, occorre prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali si svolge l'operazione stessa, **basandosi sul punto di vista del consumatore medio**.

Nello specifico caso della ristorazione, la Corte di Giustizia UE precisa che se la stessa è caratterizzata da una serie di elementi e di atti, di cui **la cessione di cibi è soltanto una parte e** nel cui ambito **i servizi sono ampiamente predominanti**, tale operazione va considerata una **“prestazione di servizi”**. Come specificato dall'art. 6, Regolamento UE n. 282/2011, infatti, *“i servizi di ristorazione e di catering consistono nella fornitura di cibi o bevande preparati o non preparati o di entrambi, destinati al consumo umano, accompagnata da servizi di supporto sufficienti a permetterne il consumo immediato”*.

Di conseguenza, secondo i Giudici comunitari se la fornitura di cibi, destinati ad essere consumati immediatamente dal cliente finale, **è accompagnata da servizi di supporto sufficienti a garantirne tale consumo immediato** (quali la presenza del personale, la trasmissione degli ordini alla cucina, l'esistenza di locali chiusi atti al consumo del cibo, la presenza di un guardaroba e di una toilette nonché la messa a disposizione di vassoi di plastica, posate e tovaglioli), **l'operazione rientra tra i “servizi di ristorazione e catering”** in quanto i **servizi di supporto risultano predominanti** rispetto alla fornitura degli alimenti.

Se invece il cliente sceglie di non avvalersi dei mezzi umani e tecnici messi a disposizione dal fornitore per accompagnare il consumo del cibo (quindi in caso di consegna d'asporto o a domicilio), la prestazione non si qualifica come servizio di ristorazione, bensì come cessione di beni e, in particolare, come **cessione di “prodotti alimentari”**.

La Corte di Giustizia UE precisa infine che, a prescindere dal fatto che l'operazione sia qualificata “servizio di ristorazione e catering” o cessione di “prodotti alimentari”, **il singolo Stato membro è libero di prevedere la medesima aliquota IVA ridotta, senza operare alcuna distinzione formale tra cessioni di beni e prestazioni di servizi**.

LA DISCIPLINA NAZIONALE

Il n. 121), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72, con riferimento alle prestazioni di servizi, prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10% per le *“somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande”*.

Con riferimento alle cessioni di beni, invece, il n. 80) della citata Tabella A prevede la medesima aliquota IVA al 10% per le cessioni di *“preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”*.

Dubbi erano quindi sorti in merito al corretto trattamento IVA applicabile alle cessioni di cibi venduti con modalità “a domicilio” o “da asporto”. Nel Principio di diritto 22.2.2019, n. 9 infatti, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che la “somministrazione di alimenti e bevande” va assoggettata all'aliquota IVA del 10 %, ai sensi del citato n. 121), mentre la “cessione con asporto” degli stessi beni deve scontare l'aliquota IVA applicabile alla singola tipologia di bene alimentare ceduto.

Con l'art. 1, comma 40, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) il Legislatore ha risolto in parte la questione, fornendo l'interpretazione autentica del predetto n. 80) e **ricomprendendo tra le “preparazioni alimentari” da assoggettare all'aliquota IVA al 10% le cessioni di piatti pronti e di pasti** che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti **preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto**. Alla cessione di bevande (alcoliche e non) risulta applicabile l'aliquota IVA propria del bene ceduto.

La legislazione nazionale, quindi, nel prevedere la **medesima aliquota IVA ridotta**, senza distinzioni tra cessioni / prestazioni di alimenti, **risulta in linea** con i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE.

■